



TRIBUNALE DI PISTOIA

UFFICIO CONCURSUALE

n. 18-1/2023 r.g.

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente

Dr. Sergio Garofalo Giudice

Dr.ssa Elena Piccinni Giudice

Nel procedimento promosso da Bontà Antonio, nato a Moyeuve-Grande (Francia) il 6/1/1969, residente in Pieve a Nievole, Via Fra' Carlo, n.6 (c.f. BNTNTN69A06Z110E), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Simoncini, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII,

all'esito dell'udienza tenutasi il 14.3.2023,

sentito il giudice delegato alla trattazione;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 10.2.2023 il debitore Antonio BONTA' ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII ed in particolare: le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore; relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante.

Il debitore deducendo di non possedere beni, né mobili registrati o di valore né immobili, e di ritrarre dalla propria attività di lavoro subordinato la somma mensile netta di € 2.500,00, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata con nomina del liquidatore, dichiarando di voler mettere a disposizione dei creditori la quota parte del reddito da



lavoro dipendente eccedente l'importo destinato al mantenimento proprio e della sua famiglia unitamente ai beni sopravvenuti in costanza di procedura.

In ossequio al decreto emesso il 13.2.2023 dal giudice delegato, in data 10.3.2023, il ricorrente produceva una memoria integrativa, alla quale aderiva il gestore della crisi con propria nota del 13.3.2023.

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, *ex art. 27 c. 2 CCII*, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

2. Antonio Bontà risulta aver svolto attività di impresa in forma individuale – con la ditta “Mod’A di Antonio Bontà” - sino al 4.8.2022 (data di cancellazione dal registro delle imprese) e di aver esercitato il recesso il 20.1.2023 dalla società [REDACTED]” di cui deteneva una quota di partecipazione al capitale sociale.

Sulla scorta della produzione documentale integrativa depositata il 10.3.2023 (situazioni economiche relative al 2020, 2021 e 2022; registri e dichiarazioni IVA dello stesso triennio; libro dei cespiti ammortizzabili) risulta provato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, primo comma, lett. d) CCII, da parte della impresa individuale Mod’A di Antonio Bontà.

Per altro verso, non sussistono elementi per ritenere astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale la società [REDACTED] (e “per estensione” il ricorrente), non emergendo dal carteggio processuali indizi del superamento della soglie dimensionali si cui all’art. 2 cit. Invero, trattasi di società non tenuta al deposito dei bilanci di esercizio, la cui contabilità e documentazione fiscale è risultata essere non accessibile a Bontà Antonio (in quanto non investito di poteri di rappresentanza) e per la quale risulta essersi prodotta la causa di scioglimento di cui all’art. 2272 n. 4 c.c. (in ragione del recesso esercitato dagli altri tre soci sin dal 15.2.2021). Il bene immobile già di proprietà della società, stando alla prospettazione di parte ricorrente, aveva un valore sensibilmente inferiore a quello di € 300/mila previsto per l’attivo patrimoniale dal richiamato disposto normativo.

In estrema sintesi, gli elementi acquisiti non consentono la formulazione di una prognosi positiva circa l’assoggettamento a liquidazione giudiziale della società di persone, per l’effetto esimando il Collegio da ulteriori approfondimenti.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l’esistenza di una situazione di sovraindebitamento *ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII*: il ricorrente ha una esposizione debitoria



complessiva di circa 241.642,06, non è proprietario di beni mobili né immobili, e svolge attività di lavoro dipendente, dalla ritrae una retribuzione mensile netta pari a € 2.500,00 circa; vive in una abitazione concessagli in comodato gratuito [REDACTED] e si è con questa accordata per contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori [REDACTED] nella misura mensile di € 1.000,00 (oltre alla copertura delle spese straordinarie nella misura del 50%).

3.2 La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi ha altresì acquisito informazioni circa l'esposizione debitoria del ricorrente dall'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione - ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII - dei crediti e delle cose impignorabili, e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Non possono, inoltre, escludersi dalla liquidazione tutti i beni mobili di proprietà del ricorrente, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc; resta, comunque, salva la facoltà per il liquidatore, una volta eseguito l'inventario, di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione (o della cautela) l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.



Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Bontà Antonio, nato a Moyeuve-Grande (Francia) il 6/1/1969, residente in Pieve a Nievole, Via Fra' Carlo, n.6 (c.f. BNTNTN69A06Z110E),

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, già gestore della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);
- g) ordina al liquidatore - se nel patrimonio da liquidare fossero compresi beni immobili o beni mobili registrati - di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 14.3.2023

Il Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Curci

